

## **TI\_GERICHTE 12.1995.258 vom 12. Dezember 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-12-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.258](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.258)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.258 du 12 décembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.258 del 12 dicembre 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le parti sono concordi nel ritenere l'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, piuttosto che di un'altra forma contrattuale, quale ad esempio il contratto di appalto. Dal tenore del contratto doc. A si possono in effetti dedurre sufficienti elementi in favore dell'esistenza di un rapporto di subordinazione dell'artista nei confronti del responsabile del locale in cui esibirsi, così che, stante la precedente giurisprudenza di questa Camera ( II CCA 22 agosto 1994 in re A: e llcc/G. SA) e l'espreso richiamo nel contratto alle normative legali che disciplinano il rapporto di lavoro (LF sul lavoro del 13 marzo 1964; art. 329a CO), può essere confermato l'assunto pretorile circa l'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO.

#### **E. 2**

Indipendentemente dalla qualifica giuridica del rapporto contrattuale, tema del gravame a questo stadio della causa è unicamente quello della legittimazione attiva del procedente \_\_\_\_\_, negata dalla parte convenuta.

#### **E. 3**

Nella sentenza DTF 112 II 41 e segg. il Tribunale federale si è posto la questione a sapere come debba essere valutato il caso in cui colui che conclude il contratto per la parte lavoratrice intende manifestamente offrire la prestazioni di una pluralità di artisti, stabilendo che (consid. 4b alle pag. 47 e 48), a seconda delle circostanze, può essere ammesso il perfezionamento di un rapporto contrattuale indiretto, nel quale solo il responsabile dell'orchestra è dipendente del datore e gli altri musicisti sono ai suoi occhi ausiliari del dipendente assunto, oppure l'esistenza di contratti di lavoro stipulati con ognuno degli artisti, oppure ancora di un solo contratto concluso con il gruppo degli artisti in quanto tale, costituente in tale ipotesi una forma societaria. Ovviamente, se in tutti questi casi il capo orchestra può validamente concludere il contratto, impegnando in tal modo, se del caso, anche gli altri membri del gruppo (art. 32, 543, 564 CO), al momento di agire in giustizia è per contro solo nella prima di queste tre ipotesi -quella in cui il contratto di lavoro esiste solo tra lui e il datore di lavoro- che il responsabile del gruppo può procedere in nome proprio, mentre nelle altre due eventualità questa possibilità gli deve senz'altro essere negata ( DTF 112 II 48).

#### **E. 4**

Il convenuto non sostiene di aver stipulato il contratto di lavoro con ognuno dei musicisti dell'orchestra -tesi che peraltro si rivela manifestamente infondata già ad un primo esame del testo del contratto- ma di averlo concluso con una società semplice (risposta, pag. 2), rivelatasi poi essere una società in nome collettivo (duplica, pag. 3). L'esame del contratto permette di dare credito alla tesi del convenuto. Quale parte contrattuale vi è infatti inequivocabilmente indicata l'"Orchestra \_\_\_\_\_" che, indipendentemente dalla qualifica giuridica specifica di società in nome collettivo emersa in un secondo momento, è evidentemente riconoscibile come soggetto diverso da \_\_\_\_\_, indicato per sua parte nel contratto quale responsabile del gruppo in questione. Nulla in atti permette di evincere una diversa volontà delle parti. Il convenuto nella corrispondenza preprocessuale ha sempre coerentemente scritto in termini di contratto dell'orchestra \_\_\_\_\_ (cfr. doc. B e doc. 2) e non del \_\_\_\_\_, riconoscendo all'attore unicamente il ruolo di "rappresentante di detta orchestra" (doc. 2). L'orchestra, per propria parte, già solo con la propria costituzione in forma di società in nome collettivo (doc. E) dimostra di essere cosciente della propria individualità come soggetto giuridico e, secondo l'ordinario andamento delle cose, lascia così presumere l'intenzione, risultante dal contratto in questione, di agire in proprio nome e per proprio conto nell'acquisizione di ingaggi. Anche se tale intenzione non fosse stata espressamente esplicitata al convenuto in sede di trattativa precontrattuale, e benché la ragione sociale della società in nome collettivo sia riportata in maniera inesatta (cfr. però la deposizione \_\_\_\_\_, da cui si evince la contemporanea esistenza di una "\_\_\_\_\_ e di una "\_\_\_\_\_ ", così da sollevare dubbio sull'effettiva identità dell'orchestra di cui trattasi), non vi può nondimeno essere dubbio, stante il chiaro tenore del contratto, sul fatto che parte contrattuale era l'orchestra medesima, rappresentata ex art. 32 CO in sede di trattativa dal \_\_\_\_\_, e non l'attore personalmente. Ne consegue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che a fronte di una richiesta di causa di fr. 23'200.-- la presente procedura non può essere gratuita. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 22 settembre 1995 \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 4 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese, da anticipare \_\_\_\_\_ dall'attore, restano a suo carico. L'attore rifonderà al \_\_\_\_\_ convenuto fr. 2'000.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 580.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 20.-- T o t a l e \_\_\_\_\_ fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_